

RAFFAELLO LIBRI S.P.A



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Revisioni del documento

Revisione	Data	Descrizione
0	10/06/2020	Prima emissione del Modello

Indice

Introduzione	5
1 SEZIONE PRIMA - La Normativa di riferimento	7
1.1 La Responsabilità Amministrativa degli Enti	7
1.2 I Reati previsti dal Decreto.....	7
1.3 Le sanzioni	8
1.4 L'esimente – Esonero della responsabilità.....	9
2 SEZIONE SECONDA - Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società.....	11
2.1 Le finalità del Modello.....	11
2.2 L'approccio metodologico	11
2.3 L'adozione del Modello	12
3 SEZIONE TERZA - Le Componenti del Modello 231	13
3.1 Le Attività Sensibili	13
3.2 La Struttura Organizzativa	15
3.3 Il Codice Etico.....	15
3.4 I Protocolli di Controllo	15
3.5 Le Modalità di Gestione delle Risorse Finanziarie	17
3.6 I Flussi Informativi e le Segnalazioni	17
3.7 L'Organismo di Vigilanza.....	19
3.7.1 L'individuazione e la nomina dell'Organismo di Vigilanza.....	19
3.7.2 Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza	20
3.7.3 I poteri dell'Organismo di Vigilanza	21
3.7.4 Reporting nei confronti degli organi societari	21
3.8 Il processo di verifica dell'efficace attuazione del Modello	21
3.9 Il Processo di Formazione e Informazione.....	22
3.10 Il Processo di Aggiornamento e Miglioramento.....	22
3.11 Il Sistema Disciplinare.....	23
3.11.1 Definizione e limiti della responsabilità disciplinare.....	23
3.11.2 Destinatari del sistema disciplinare e loro doveri	23

3.11.3	Principi generali relativi alle sanzioni.....	24
3.11.4	Sanzioni nei confronti di operai, impiegati e quadri.....	25
3.11.5	Sanzioni nei confronti dei dirigenti.....	25
3.11.6	Misure nei confronti dei soggetti apicali	25
3.11.7	Misure nei confronti dei collaboratori esterni e controparti contrattuali	25
4	SEZIONE QUARTA - PARTI SPECIALI E ALLEGATI	26
4.1	PARTE SPECIALE PRIMA - Reati Presupposto (art. 24 D.Lgs 231/2001): Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico; Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico.....	26
4.2	PARTE SPECIALE SECONDA - Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (art. 25 D.lgs. 231/2001).....	26
4.3	PARTE SPECIALE TERZA - Reati-presupposto: Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.lgs. 231/2001).....	26
4.4	PARTE SPECIALE QUARTA - Reati societari (art. 25 ter D.Lgs 231/2001)	26
4.5	PARTE SPECIALE QUINTA - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.lgs. n. 231/2001, introdotto dalla legge 123/2007 e richiamato nel D.lgs. 9 aprile 2008 n.81)	26
4.6	PARTE SPECIALE SESTA - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.lgs. n. 231/2001).....	26
4.7	PARTE SPECIALE SETTIMA - Reati Ambientali (art. 25-undecies D.lgs. n. 231/2001).....	26
4.8	PARTE SPECIALE OTTAVA - Reati di Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. n. 231/2001).....	26
4.9	PARTE SPECIALE NONA - Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. n. 231/2001).....	26

Glossario

“Attività Sensibili”: attività della Società di business o di supporto in corrispondenza delle quali, secondo la valutazione di rischio effettuata dalla Società, sono stati giudicati inerenti e rilevanti uno o più rischi-reato presupposto della responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001;

“CCNL”: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori appartenenti al Terziario, Distribuzione e Servizi nell'ambito del quale è inquadrato il rapporto di lavoro del personale della Società;

“Codice Etico”: Codice Etico adottato da Raffaello Libri Spa

“Decreto”: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modifiche e integrazioni “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”;

“Destinatari Interni”: gli amministratori, dirigenti e dipendenti della Società.

“Destinatari Esterni”: i soggetti terzi (collaboratori, concessionari, agenti, consulenti, fornitori in genere) che partecipano ad uno o più attività sensibili e che sono, pertanto, destinatari di specifiche previsioni del Modello.

“Ente”: qualsiasi società, consorzio, associazione o fondazione o altro soggetto di diritto, sia esso dotato o meno di personalità giuridica, nonché qualsiasi ente pubblico economico, destinatario delle previsioni contenute nel D.Lgs. 231/01;

“Incaricato di pubblico servizio”: colui che, a qualsiasi titolo, presti un pubblico servizio, ossia un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico, caratterizzata da mancanza di poteri di natura deliberativa, autorizzativa e certificativa, tipici della Pubblica funzione amministrativa (es. esattori dell'ENEL, dipendenti postali addetti allo smistamento della corrispondenza, dipendenti del Poligrafico dello Stato, etc). Non costituisce Pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

“Modello”: il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001, adottato dalla Società e descritto nel presente documento;

“Organismo di Vigilanza” o **“OdV”**: l'organismo della Società *“dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”* cui è affidato *“il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento”*, secondo le previsioni dell'articolo 6 del D.Lgs. 231/01;

“P.A.”: qualsiasi ente che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi, inclusi i relativi funzionari nella loro veste di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; in questa ampia accezione, vi rientrano anche le società formalmente private derivate dalla trasformazione di precedenti enti pubblici;

“Pubblici Ufficiali”: coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa;

“Reati”: i reati presupposto della responsabilità dell'ente previsti dal D.Lgs. 231/01 o comunque ricondotti ad esso;

“Società”: la società Raffaello Libri Spa con sede in via Dell'Industria 21 - 60037 Monte San Vito (AN), Partita IVA 01479570424, iscritta al Registro delle Imprese di Ancona al n. 000000145310. Nel presente testo le parole “società ” o “Raffaello” potranno essere utilizzate indifferentemente per indicare la società Raffaello Libri Spa.

INTRODUZIONE

La Società

La Società Raffaello Libri S.p.a. opera nel settore dell'editoria per ragazzi e ad oggi comprende i marchi Raffaello Scuola, Edizioni Leonardo, Celtic Publishing, Il Mulino a Vento, Raffaello Ragazzi, Raffaello Digitale. La società è da diversi anni azienda leader nel settore dell'editoria scolastica primaria e materna. E' inoltre presente in misura importante nella scuola secondaria e negli ultimi anche nella narrativa per ragazzi e nel multimediale.

Raffaello Libri Spa è una Società per azioni equamente suddivise tra i due soci fondatori.

La Società è governata da un Consiglio di Amministrazione composto dai due soci, di cui uno facente veci di presidente e l'altro di consigliere. Il controllo sulla gestione è esercitato da un Collegio Sindacale costituito da un presidente e da due sindaci effettivi.

Nell'esercizio dei propri poteri e in adempimento delle proprie responsabilità, il Consiglio di Amministrazione della Società, al fine di migliorare il proprio sistema organizzativo e di controllo nonché per perseguire i benefici previsti dallo stesso Decreto, ha ritenuto di intraprendere autonomamente il proprio programma di conformità ai requisiti discendenti dal D.Lgs. 231/2001, adottando il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo con delibera del 10/06/2020, e, quale componente essenziale del Modello, istituendo e nominando un Organismo di Vigilanza.

Il presente documento descrive il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società in attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001. Dopo aver illustrato il quadro normativo di riferimento, il documento si focalizza su ciascuna principale componente del Modello, ossia:

- Attività Sensibili
- Struttura Organizzativa
- Codice Etico
- Protocolli di Controllo
- Modalità di Gestione delle Risorse Finanziarie
- Flussi Informativi e Segnalazioni in favore dell'OdV
- Organismo di Vigilanza
- Processo di Verifica dell'efficace attuazione del Modello
- Processo di Formazione e Informazione
- Processo di Aggiornamento e Miglioramento del Modello
- Sistema Disciplinare

Destinatari

Sono destinatari del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 della Società e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli amministratori della Società nonché coloro che rivestono o svolgono di fatto funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo (c.d. soggetti *apicali*);
- i dipendenti della Società sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra (cosiddetti *soggetti interni sottoposti ad altrui direzione*);

In forza di apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere Destinatari (Esterni) di specifici obblighi, strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nel presente Modello, i seguenti Soggetti Esterni:

- i collaboratori, i concessionari, gli agenti, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui essi operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse della Società;
- i fornitori e i partner che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette sensibili per conto o nell'interesse della Società.

È responsabilità dei Destinatari Interni informare i soggetti Esterni circa gli obblighi imposti dal presente Modello, esigerne il rispetto e adottare iniziative idonee in caso di mancato adempimento.

1 SEZIONE PRIMA - La Normativa di riferimento

1.1 La Responsabilità Amministrativa degli Enti

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito anche il "D. Lgs. 231/2001"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per "enti" si intendono le società commerciali, di capitali e di persone, e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene sia definita "amministrativa" dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo estese all'ente le medesime garanzie del processo penale.

La responsabilità amministrativa dell'ente deriva dal compimento di reati, espressamente indicati nel D. Lgs. 231/2001, commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti "soggetti apicali"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti "sottoposti").

Oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, il D.Lgs. 231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una "colpa di organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati di cui al successivo paragrafo, da parte dei soggetti espressamente individuati dal decreto.

Laddove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del Modello previsto dal D. Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

1.2 I Reati previsti dal Decreto

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Si elencano qui di seguito i reati attualmente previsti dal D.Lgs. 231/2001 e da leggi speciali ad integrazione dello stesso, precisando tuttavia che si tratta di un elenco soggetto a modifiche nel tempo:

- reati di truffa in danno alla Pubblica Amministrazione (**articolo 24** del Decreto);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati, e delitti concernenti la violazione della normativa sulla privacy (**articolo 24-bis** del Decreto introdotto dalla Legge 18 marzo 2008 n. 48 - reato modificato dall'art. 2, comma 1, lett. p, D.Lgs.15 gennaio 2016, n. 7)
- reati di criminalità organizzata (**articolo 24-ter** del Decreto, introdotto dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29);
- reati di concussione e corruzione (**articolo 25** del Decreto così come integrato da ultimo dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (**articolo 25-bis** del Decreto, introdotto dal decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350);
- reati contro l'industria e il commercio (**articolo 25-bis-1** del Decreto, introdotto dalla Legge 23 Luglio 2009, n.99, art.15);

- reati societari (**articolo 25-ter** del Decreto, introdotto dal decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61 e modificato da ultimo dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012);
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo stipulata a New York il 9.12.1999 (**articolo 25-quater** del Decreto, introdotto dalla legge 14 gennaio 2003 n. 7);
- reati di mutilazione degli organi genitali femminili (**articolo 25-quater.1** del Decreto, introdotto dalla legge del 9 gennaio 2006 n. 7);
- reati contro la personalità individuale (**articolo 25-quinquies** del Decreto, introdotto dalla legge 11 agosto 2003 n. 228);
- reati di abuso di mercato (**articolo 25-sexies** del Decreto e art. 187-quinquies TUF, introdotti dalla legge 18 aprile 2005 n. 62);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (**articolo 25-septies** del Decreto, introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, auto-riciclaggio (**articolo 25-octies** del Decreto, introdotto dal decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e modificato dalla Legge 186/14);
- reati in materia di violazione del diritto d'autore (**articolo 25-novies** del Decreto, introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99 , art. 15 e dalla Legge 3 agosto 2009 n. 116, art. 4);
- delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (**articolo 25-decies** del Decreto, introdotto dalla Legge 3 agosto 2009 n. 116, art. 4);
- reati ambientali (**articolo 25-undecies** del Decreto introdotto dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121);
- reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (**articolo 25-duodecies** introdotto dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109);
- razzismo e xenofobia (**articolo 25-terdecies** del Decreto introdotto dalla L.20.11.2017 n. 167);
- reato di frode sportiva (**articolo 25-quaterdecies** del Decreto introdotto dalla L. 3 maggio 2019, n. 39);
- Reati tributari (**articolo 25-quinquiesdecies** del Decreto introdotto dal D.L. 124/2019).

Rientrano, infine, nell'ambito di operatività del Decreto i c.d. reati transnazionali per effetto dell'articolo 10 della Legge n. 146/2006 e ss.mm.ii.

1.3 Le sanzioni

Il sistema sanzionatorio previsto dal D. Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

In particolare, le sanzioni interdittive, riferibili ad alcuni e non a tutti i reati richiamati nell'ambito del Decreto, consistono in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;

- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La durata delle sanzioni interdittive è normalmente temporanea, da determinarsi in un intervallo compreso tra tre mesi e due anni. Solo in casi particolarmente gravi, alcune sanzioni possono essere disposte in via definitiva. Esse possono essere applicate anche in via cautelare, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti dello stesso tipo di quello già commesso.

1.4 L'esimente – Esonero della responsabilità

Se è commesso uno dei reati presupposto, l'ente può essere punito solo se si verificano i criteri di imputazione del reato all'ente. La prima condizione soggettiva è che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto legato all'ente da un rapporto qualificato. Ai sensi del Decreto, la responsabilità dell'ente può sussistere solo se l'autore del reato appartiene a una di queste due categorie di soggetti:

- soggetti in «posizione apicale», ovvero coloro che hanno un potere autonomo di prendere decisioni in nome e per conto dell'ente. Si tratta, ad esempio, del legale rappresentante, dell'amministratore, del direttore generale o del direttore di una unità organizzativa autonoma, nonché di quei soggetti che esercitano «anche di fatto» la gestione dell'ente. In tale ottica, la struttura del sistema di deleghe di poteri e di funzioni riveste particolare importanza nella logica complessiva di definizione del presente Modello;
- soggetti «subordinati», ovvero coloro che sono sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali. Tipicamente, i lavoratori dipendenti, ma anche soggetti non appartenenti al personale dell'ente, ai quali sia stato affidato un incarico da svolgere sotto la direzione e la sorveglianza dei soggetti apicali, quali, ad esempio, i collaboratori, ed i consulenti.

La seconda condizione oggettiva richiesta dal Decreto è che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente. L'interesse sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire la Società, indipendentemente dalla circostanza che poi tale obiettivo sia stato realmente conseguito. Il vantaggio sussiste quando la Società ha tratto, o avrebbe potuto trarre, dal reato un risultato positivo, economico o di altra natura. L'ente non risponde invece se il fatto di reato è stato commesso indipendentemente o contro il suo interesse oppure nell'interesse esclusivo dell'autore del reato o di terzi.

La sussistenza, quindi, del requisito soggettivo dell'illecito (ovvero che autore del Reato Presupposto sia un soggetto apicale o un soggetto allo stesso subordinato) e del requisito oggettivo (ovvero che il Reato Presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente) comportano la responsabilità dell'ente.

Tuttavia lo stesso Decreto individua una causa esimente dalla responsabilità amministrativa, ovvero stabilisce che l'ente non è punibile se prima della commissione del reato (I) ha adottato ed efficacemente attuato un «Modello di organizzazione e di gestione», idoneo a prevenire la commissione di Reati Presupposti della specie di quello che è stato realizzato; (II) ha affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento; (III) l'Organismo di Vigilanza è stato diligente nello svolgere i propri compiti di vigilanza sul Modello.

L'art. 6 del D.Lgs. 231/01 delinea il contenuto dei Modelli di organizzazione e di gestione prevedendo che gli stessi devono, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo (Organismo di Vigilanza);
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
- prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto prevede inoltre che il Modello, oltre ad essere adeguato e quindi rispettare nel suo disegno astratto i requisiti sopra riportati, debba anche trovare effettiva ed efficace attuazione; ciò richiede che le previsioni del Modello siano effettivamente osservate dai suoi Destinatari. Al fine di assicurare l'efficace attuazione, nonché l'adeguatezza del Modello nel tempo, lo stesso Decreto prevede la necessità di una verifica dell'effettiva osservanza e di un aggiornamento periodico del Modello, sia qualora emergano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute, sia qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società, sia qualora intervengano aggiornamenti normativi in tema di Reati Presupposto.

Il Modello opera, quale causa di non punibilità dell'ente, sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale sia che esso sia stato commesso da un soggetto subordinato, con le seguenti differenze: **(I)** per i reati commessi da un soggetto apicale l'ente deve dimostrare, oltre alle condizioni sopra indicate, che il soggetto apicale ha commesso il reato "eludendo fraudolentemente" il Modello, provando che il Modello era efficace e che il soggetto apicale lo ha violato intenzionalmente, aggirandolo; **(II)** per i reati commessi da soggetti in posizione subordinata, invece, l'ente può essere sanzionato solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile "dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza". L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Per l'ente è sufficiente provare di avere adottato ed attuato il Modello e l'Autorità Giudiziaria dovrà provare l'inefficacia dello stesso.

2 SEZIONE SECONDA - Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società

2.1 Le finalità del Modello

In osservanza delle disposizioni del Decreto, la Società ha ritenuto conforme alle proprie politiche adottare un proprio "Modello di organizzazione, gestione e controllo" sintetizzato nel presente documento. Sebbene, infatti, l'adozione del Modello non sia obbligatoria, la Società ha volontariamente deciso di dotarsi del presente Modello nella convinzione che l'adozione e l'efficace attuazione dello stesso non solo consentano di prevenire l'accadimento dei rischi-reato presupposto della responsabilità dell'ente e di ottenere i benefici previsti dallo stesso D.Lgs 231/2001, ma contribuiscano a migliorare la capacità di gestione dei propri processi operativi e dei rispettivi rischi inerenti, inclusi quelli aventi rilevanza ai sensi del Decreto medesimo.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- predisporre e attuare il proprio Codice Etico, assicurandone l'efficacia attraverso la sensibilizzazione verso tutti i Destinatari, affinché pongano in essere, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti sempre in conformità alle disposizioni di legge applicabili, così come nel rispetto dei più elevati livelli di integrità ed etica;
- ribadire che qualsiasi comportamento illecito è fortemente condannato dalla Società, in quanto, anche nel caso di apparente vantaggio per la Società, tali comportamenti sono comunque contrari, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici della Società;
- determinare nei Destinatari del Modello la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle previsioni del Modello, nella commissione di illeciti sanzionabili con pene significative sia nei loro confronti che direttamente nei confronti della stessa Società;
- prevenire e/o contrastare l'accadimento dei rischi-reato presupposto della responsabilità delle società ed ottenere i benefici previsti dallo stesso Decreto, contribuendo contestualmente a migliorare la capacità di gestione dei propri processi operativi e dei rispettivi rischi di diversa natura.

2.2 L'approccio metodologico

Ai fini della predisposizione e dell'efficiente processo di aggiornamento del proprio Modello la Società ha proceduto, in coerenza metodologica con le previsioni del Decreto, con le seguenti attività progettuali:

- **Valutazione del complessivo profilo di rischio:** questa fase è stata realizzata dal Gruppo di Lavoro costituito da risorse interne ed esterne con complessiva ed approfondita conoscenza del modello di business della Società, della sua organizzazione, nonché del D.Lgs. 231/2001. I partecipanti, seguendo la popolazione aggiornata delle fattispecie di reato incluse nel D.Lgs. 231/01, hanno discusso dell'attinenza, anche solo teorica, rispetto alla Società della singola fattispecie di reato. Tale attività ha consentito di:
 - riscontrare l'astratta attinenza rispetto alla Società di uno o più fattispecie di reato, con la raccolta delle prime informazioni sulle modalità/occasioni in cui potenzialmente essi si potrebbero manifestare (c.d. aree di attività a rischio), nonché l'unità organizzativa della Società potenzialmente interessata con cui poter approfondire l'analisi, identificare l'attività sensibile ed eseguire la valutazione del relativo rischio;
 - riscontrare la non applicabilità, nemmeno in astratto, alla Società di uno o più fattispecie di reato con la conseguente esclusione dalle successive attività di analisi dei rischi e dei relativi controlli interni.

- **Esecuzione del risk assessment:** sulla base dei risultati della precedente fase, è stato possibile focalizzare l'attenzione sulle aree di attività a rischio potenziale con i relativi referenti interni identificati anche mediante l'illustrazione esemplificativa e la discussione delle principali possibili modalità realizzative dei singoli rischi-reato considerati e le relative finalità di interesse e/o vantaggio potenziale per la Società. Un facilitatore qualificato, facente parte del Gruppo di Lavoro, ha supportato gli intervistati nell'analisi, approfondimento ed aggiornamento di tali aree di attività a rischio reato e nella raccolta e documentazione delle loro risposte in specifici questionari di riepilogo di quanto emerso. I risultati di tale attività hanno consentito di identificare una o più attività sensibili (nell'ambito delle aree di attività a rischio), intese come attività/occasioni nell'ambito dei processi di business o di supporto della Società in cui potrebbero potenzialmente realizzarsi una o più fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio della Società.
- **Identificazione e valutazione degli strumenti di organizzazione, gestione e controllo già in essere:** rispetto alle attività sensibili precedentemente identificate e classificate e, in particolare, alle relative modalità realizzative, si è proceduto ad identificare e valutare i presidi di controllo già in essere e le eventuali criticità da sottoporre a successivo miglioramento, mediante l'analisi dei controlli interni già in essere per altre finalità.
- **Definizione e implementazione delle necessarie azioni per il rimedio dei gap identificati,** pervenendo al miglioramento del sistema di controllo interno della Società rispetto alle esigenze di adeguato governo delle attività sensibili e/o delle relative modalità realizzative, nonché in generale rispetto agli scopi perseguiti dal Decreto, ai fondamentali principi della separazione dei compiti e della definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate e alla esigenza di documentazione dei controlli interni. In tale fase, particolare attenzione è stata dedicata ad individuare e regolare i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie e delle utilità in genere, nonché gli obblighi informativi in capo ai vari referenti/responsabili in favore dell'Organismo di Vigilanza al fine di abilitarlo nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza e controllo dell'efficacia reale e dell'osservanza del Modello. Il principio adottato nella costruzione e miglioramento del sistema di controllo è quello per il quale la soglia concettuale di accettabilità è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Le risultanze delle attività sopra descritte sono raccolte in specifici documenti tenuti sempre a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

2.3 L'adozione del Modello

L'articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto richiede che il Modello sia un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*". In applicazione di tale previsione la Società ha adottato originariamente il proprio Modello mediante delibera del Consiglio di Amministrazione in data 10/06/2020.

3 SEZIONE TERZA - Le Componenti del Modello 231

3.1 Le Attività Sensibili

Impiegando l'approccio metodologico sopra descritto ai fini della predisposizione del presente Modello, e in particolare quale risultato delle attività di valutazione dei rischi, sono emerse come categorie di Reati Presupposto che potenzialmente potrebbero impegnare la responsabilità della Società le fattispecie che ricadono nelle seguenti sotto-popolazioni:

- a) Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- b) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto);
- c) Reati societari (art. 25 ter del Decreto);
- d) Omicidio Colposo e Lesioni Colpose Gravi o Gravissime (art. 25 septies del Decreto);
- e) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del Decreto);
- f) Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);
- g) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, auto-riciclaggio (art. 25-octies del Decreto, introdotto dal decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 e modificato dalla Legge 186/14);
- h) Reati tributari (art. 25-quinquies del Decreto)

Per quanto riguarda le restanti categorie di Reati Presupposto si è ritenuto che, alla luce delle attività svolte dalla Società, del contesto socio-economico in cui opera e dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che usualmente la stessa instaura con soggetti terzi, non siano presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Al riguardo, si è comunque provveduto ad assicurare il presidio generale mediante il Codice Etico della Società che vincola in ogni caso i Destinatari. La Società si impegna, in ogni caso, a valutare costantemente la rilevanza ai fini del presente Modello di eventuali ulteriori reati, attualmente previsti dal Decreto o introdotti da successive integrazioni allo stesso, attraverso il processo di aggiornamento e miglioramento del Modello così come descritto nel presente documento.

Nell'elenco che segue sono riepilogate le aree di attività della Società giudicate "a rischio 231" nel cui svolgimento, secondo la valutazione di rischio effettuata dalla Società, sono valutati astrattamente inerenti e rilevanti uno o più rischi-reato presupposto della responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001:

- a) In riferimento ai Reati contro la Pubblica Amministrazione, si segnalano principalmente due aspetti (relativi all'art. 25 del decreto):
 - i. la gestione delle visite ispettive relative ai controlli e accertamenti sul rispetto degli adempimenti in materia di imposte (GdF, AdE, etc.). La società è stata, in effetti, recentemente oggetto di accertamenti fiscali che hanno portato alla notifica di Processo Verbale di Contestazione (PVC) da parte dell'Agenzia delle Entrate, che tuttavia è ad oggi già risolto (si veda al riguardo la documentazione tecnica a supporto);
 - ii. la vendita diretta, seppure in maniera estremamente limitata di testi scolastici a strutture scolastiche pubbliche, nonché il fatto che l'acquirente e fruitore finale di testi e altri prodotti didattici della Raffaello sia la Pubblica Amministrazione, ovvero le scuole pubbliche, seppure attraverso la intermediazione dei concessionari che acquistano i prodotti dalla Raffaello e li vendono alle scuole.

Inoltre, si rileva il potenziale rischio reati previsti dall'art. 24 D.lgs. 231/2001, relativi alla "indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico". A tal

proposito le attività sensibili individuate sono relative a finanziamenti agevolati in essere e alle richieste di agevolazioni legate all'emergenza Covid-19.

- b) Per quanto attiene i reati informatici, i Processi Sensibili rilevanti sono principalmente relativi a: accesso, utilizzo, gestione di strutture, sistemi e servizi informatici; installazione di apparecchiature che potrebbero intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; detenzione e diffusione di password e codici di accesso a sistemi informatici; utilizzo di identità digitali; predisposizione di documenti informativi; trattamento dati con riferimento alla normativa in materia di tutela della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196).
- c) Per quanto attiene i reati societari, i Processi Sensibili rilevanti sono principalmente relativi alla predisposizione delle comunicazioni sociali, siano esse obbligatorie per legge o di natura volontaria, relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio, relazione sulla gestione, prospetti, ecc.), nonché quelli riguardanti operazioni sul capitale, distribuzione di utili, operazioni di fusione o scissione, riassetti di natura organizzativa.

Inoltre, sono ravvisabili i rischi di commissione del reato di corruzione fra privati e di istigazione alla corruzione fra privati, con riferimento principalmente alle attività commerciali della Società, ma anche con riferimento ai soggetti terzi incaricati dalla Società a svolgere determinate prestazioni di servizi.

- d) Per quanto riguarda i Reati di Omicidio Colposo e Lesioni Colpose Gravi o Gravissime in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, si è identificata come area a rischio, in termini generale la gestione del programma di conformità ai requisiti normativi in ambito salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Dal momento, infatti, che la società svolge attività industriale, la tematica in questione assume inevitabilmente carattere di interesse. Va peraltro rilevato che storicamente non si sono verificati casi di infortunio o malattie degni di nota. La recente emergenza Covid-19 rappresenta un'ulteriore fattore di rischio da tenere in considerazione.
- e) Il rischio di commissione di reati in materia di violazione del diritto d'autore è insito nell'attività caratteristica della Società.
A tal riguardo, si fa in particolare riferimento all'art. 171- ter della legge 633/1941, relativo alla gestione abusiva di opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico. Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, noleggiare, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico.
Sempre in materia di violazione del diritto d'autore è inoltre ravvisabile il rischio di utilizzo di software senza le necessarie licenze.
- f) I Processi Sensibili afferenti ai reati ambientali riguardano principalmente lo smaltimento di rifiuti speciali (inchostri e solventi utilizzati nell'attività di stampa presso lo stabilimento grafico, toner,) e la dismissione di apparecchiature elettroniche.
- g) Per quanto attiene i reati reati-presupposto relativi a ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, auto-riciclaggio, i Processi Sensibili rilevanti riguardano gli investimenti e gli acquisti, i rapporti con i clienti, e - per quanto attiene più specificamente l'auto-riciclaggio - la contabilizzazione delle operazioni sociali, qualora dall'irregolare tenuta della stessa possano derivare reati tali da generare la costituzione di fondi neri, nonché l'utilizzo di carte di credito o di pagamento aziendali, o di altri documenti analoghi che abilitino al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.
- h) Con l'approvazione del D.L. 124/2019 (con pubblicazione in data 24 dicembre 2019 della Legge di conversione 157/2019), il c.d. Decreto Fiscale intitolato "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", sono state introdotte tra i reati 231 le seguenti fattispecie:

- Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti.
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.
- Emissione di fatture per operazioni inesistenti.
- Occultamento o distruzione di documenti contabili.
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Le tipologie d'imposta potenzialmente impattate da tali reati sono IRES ed IVA.

Per ciascuna delle aree sensibili qui identificate vengono prodotte Parti Speciali del modello in cui, vengono illustrati in dettaglio i reati presupposto contemplati dalla normativa, vengono approfondite le tematiche relative alle attività sensibili e vengono definiti i protocolli di controllo, attivi o da implementare, previsti in Raffaello Libri.

3.2 La Struttura Organizzativa

La struttura organizzativa della Società rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza in relazione all'attribuzione di responsabilità e dei corrispondenti poteri con efficacia interna ed esterna.

In particolare, pur nell'ambito delle linee di riporto tipiche di Società caratterizzate da forte coinvolgimento direzionale e operativo da parte della proprietà, la struttura organizzativa della Società è improntato a principi generali di:

- conoscibilità all'interno della Società;
- chiara ed evidente delimitazione di ruolo, con chiara indicazione delle responsabilità di ciascun soggetto;
- puntuale delimitazione dei poteri assegnati mediante la precisa definizione di limiti per natura delle operazioni, valore economico e ricorso alla firma congiunta o disgiunta;
- allineamento dei poteri conferiti rispetto alle responsabilità assegnate;
- chiara descrizione delle linee di riporto;
- efficace comprensione dell'attribuzione delle responsabilità di delega interna ed esterna.

In questo ambito, oltre all'insieme delle procure periodicamente aggiornato per riflettere i cambiamenti organizzativi intervenuti, la società cura il mantenimento e l'aggiornamento di organigrammi, ordini di servizio, istruzioni, etc.

3.3 Il Codice Etico

Il Codice Etico è un documento autonomo nel quale si esplicitano i valori fondamentali a cui la Società si ispira nella conduzione delle proprie attività al fine di garantire che tutti i dipendenti e amministratori li mettano in pratica sul piano personale, nel lavoro di squadra e nei confronti della Società.

Si rimanda a tal riguardo al documento specifico "Codice Etico" che costituisce parte integrante del presente modello.

3.4 I Protocolli di Controllo

Come anticipato in occasione dell'illustrazione dell'approccio metodologico adottato, in sede di predisposizione ed aggiornamento del Modello, la Società ha tenuto conto e, ove necessario, ha migliorato il proprio sistema di controllo interno al fine di assicurarne la sua capacità di prevenire le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001, governando adeguatamente le attività valutate a rischio (attività sensibili).

Nell'ambito del suo più ampio sistema di controllo interno, i **protocolli di controllo** qui in esame rappresentano, infatti, specifiche procedure di controllo documentate dalla Società ai fini della corretta e concreta applicazione del presente Modello da parte dei Destinatari. La Società ha così configurato quali protocolli di controllo, diretti a regolare la formazione della volontà dell'ente, un elenco di puntuali misure di controllo interno disegnate direttamente e specificatamente per contrastare le potenziali modalità realizzative delle condotte criminose associabili alle attività sensibili identificate e valutate a rischio almeno medio, nonché, per i processi più maturi, specifiche procedure descrittive. Così come per la generalità dei propri controlli interni, anche gli specifici protocolli di controllo "231" sono stati configurati secondo il principio per il quale la soglia concettuale di accettabilità del rischio di commissione del reato è rappresentata da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

La descrizione dei protocolli si impernia su **quattro attributi fondamentali** che il disegno di un qualsiasi controllo interno deve rispettare secondo le migliori pratiche di riferimento:

- CHI: chi fa il controllo, ossia l'unità organizzativa responsabile;
- COME: come si svolge l'attività di controllo, ossia la Descrizione del Protocollo;
- QUANDO: quando il controllo è effettuato, ossia la Frequenza
- EVIDENZA: che evidenza viene prodotta e conservata, ossia l'Evidenza riscontrabile che il controllo è stato eseguito.

Una definizione dettagliata dei protocolli di controllo relativi a ciascuna attività sensibile identificata in Raffaello Libri (cfr. par. 3.1 del presente documento) è sviluppata in ciascuna delle Parti Speciali relative ai rischi reato associati alle suddette attività sensibili e facenti parte integrante del presente Modello.

Il sistema di controllo interno di cui la Società dispone, rispetto al quale il Modello e le sue componenti (tra cui i protocolli di controllo "231" qui in esame) sono parte, coerentemente agli standard e linee guida di riferimento (i.e. linee guida Confindustria, "best practice" aziendale, i.e. "COSO framework"), è nel suo complesso diretto a garantire, con ragionevole certezza, il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- gli obiettivi di natura strategica sono di natura generale e definiti ai livelli più elevati della struttura organizzativa, allineati e a supporto della missione aziendale;
- gli obiettivi di natura operativa del sistema di controllo interno riguardano l'efficacia e l'efficienza dei processi della Società nell'impiegare le risorse, nel proteggersi dalle perdite, nel salvaguardare i propri assets; tale sistema è volto, inoltre, ad assicurare che il personale operi per il perseguimento degli obiettivi aziendali, senza anteporre altri interessi a quelli societari;
- gli obiettivi diretti ad assicurare l'affidabilità dell'informazione si traduce nella capacità di predisporre dati, informazioni, rapporti, etc., sia di natura contabile che extra-contabile, tempestivi ed affidabili per il processo decisionale all'interno e all'esterno dell'organizzazione aziendale;
- gli obiettivi di conformità sono tesi a garantire, invece, che tutte le operazioni ed azioni siano condotte nel rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili nonché delle procedure aziendali. A questa categoria sono riconducibili la generalità dei protocolli di controllo "231".

Il soddisfacimento dei suddetti obiettivi è perseguito attraverso l'applicazione dei seguenti **principi** che caratterizzano il sistema di controllo interno a presidio, ossia gli strumenti diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e a garantire un idoneo controllo sulle stesse, anche in relazione ai reati da prevenire:

- **SEGREGAZIONE DEI COMPITI:** nessuno può gestire in autonomia un intero processo, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi la registra, da chi la esegue operativamente e da chi controlla l'operazione;
- **POTERI E RESPONSABILITÀ FORMALMENTE DEFINITI:** l'assegnazione di poteri e responsabilità è chiara e formalizzata, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;

- **AUTORIZZAZIONE:** nessuna operazione significativa può essere intrapresa senza autorizzazione;
- **LEGALITÀ:** esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- **TRACCIABILITÀ:** adeguata regolamentazione procedurale e documentazione delle attività aziendali cosiddette sensibili e dei controlli ad esse associati, inclusa la gestione delle risorse finanziarie;
- **VERIFICABILITÀ:** esistenza di un sistema di verifiche del Modello e del sistema di controllo interno da esso previsto, svolte e documentate da soggetti in posizione di autonomia e indipendenza rispetto a coloro responsabili delle attività e, in particolare, dei controlli.

Il sistema di controllo interno nel suo complesso coinvolge ogni settore dell'attività svolta dalla Società ed è basato sui principi e requisiti più diffusi di best practise aziendale. A titolo illustrativo esso include:

- ❖ il Codice Etico;
- ❖ le regole di governo societario, organigrammi, mansionari etc.
- ❖ le "policies" e procedure aziendali, istruzioni operative, norme, ecc. del Sistema di Gestione della Qualità certificato ISO 9001;
- ❖ il programma di conformità al GDPR privacy;
- ❖ prescrizioni del decreto 81/2008 sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Sebbene queste ulteriori componenti possano contribuire alla prevenzione dei rischi-reato rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, non sono riportate e documentate nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che il Modello stesso intende integrare in via residuale e con specifico riferimento ai requisiti discendenti dal D.Lgs. 231/2001. Queste ulteriori componenti sono, pertanto, suscettibili di autonome modifiche e integrazioni, in piena coerenza con le proprie finalità e secondo le regole autorizzative e di adozione previste per esse, senza che ciò implichi la necessità di modifica del Modello descritto nel presente documento.

3.5 Le Modalità di Gestione delle Risorse Finanziarie

Le modalità di gestione delle risorse finanziarie rappresentano una sotto-popolazione dei protocolli di controllo descritti in generale nel precedente paragrafo e specificatamente configurati per contrastare le modalità realizzative delle condotte criminose che ne implicano in qualche modo l'impiego, tra quelle contemplate dai reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001 (i.e. reati di corruzione contro la Pubblica Amministrazione, reati di riciclaggio/auto-riciclaggio, reati societari). Coerentemente allo specifico ed espresso requisito di cui alla lettera c), comma 2 dell'articolo 6 del D.Lgs. 231/2001, i protocolli di controllo in esame mirano ad assicurare il corretto impiego delle risorse finanziarie e, in generale, delle utilità economiche al fine di impedire la commissione dei reati che generano la responsabilità della società ai sensi del Decreto.

Come per i protocolli di controllo, le modalità di gestione delle risorse finanziarie sono illustrate nella documentazione tecnica sempre a disposizione dell'Organismo di Vigilanza.

3.6 I Flussi Informativi e le Segnalazioni

Il D.Lgs. 231/2001 prevede, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte degli organi societari e, in generale, dei Destinatari del Modello medesimo. Ciò al fine di abilitare l'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei compiti assegnati.

È, infatti, necessario che l'Organismo di Vigilanza sia tempestivamente informato di quanto accade e di ogni aspetto di rilievo inerente il Modello. Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza garantiscono un ordinato svolgimento delle attività di vigilanza e controllo sull'efficacia del Modello e

riguardano, su base periodica, o in corrispondenza di uno specifico evento (es. all'avvio di un'ispezione), le informazioni, i dati e le notizie dettagliate negli appositi riepiloghi, ovvero ulteriormente identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole funzioni della Società. Tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che sono previsti e disciplinati nella documentazione tecnica a disposizione dell'Organismo di Vigilanza (c.d. flussi informativi) e degli stessi Destinatari responsabili.

Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza altresì riguardano, su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, attinente l'attuazione del Modello nelle aree di attività sensibili nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza (c.d. segnalazioni) e in particolare, in maniera obbligatoria:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, anche amministrativa, che vedano il coinvolgimento della Società o di soggetti apicali, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.Lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di riservatezza e segretezza legalmente imposti;
- le segnalazioni o le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per uno dei reati ricompresi nel D.Lgs. 231/2001, nonché ogni aggiornamento sugli sviluppi di tali procedimenti;
- l'insorgere di nuovi rischi nelle aree dirette dai vari responsabili e ogni rilevante emanazione, modifica e/o integrazione del sistema organizzativo della Società (ad es. con riferimento alle procedure operative, al conferimento di deleghe e procure, ai mutamenti di situazioni di rischio o potenzialmente a rischio);
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli dell'organizzazione, del Modello, con comunicazione delle violazioni, o presunte violazioni, riscontrate a seguito di verifiche ispettive da cui risultino eventuali responsabilità per reati di cui al Decreto o relative a fatti, atti od omissioni, anomalie o atipicità riscontrate che rivelino profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto e/o delle prescrizioni del Modello;
- le notizie relative alle violazioni, o presunte violazioni del Codice Etico, riscontrate a seguito di verifiche ispettive da cui risultino eventuali responsabilità per reati di cui al Decreto.

Ciascun dipendente è inoltre tenuto a segnalare, qualora ne venga a conoscenza, la commissione o la tentata commissione di condotte illecite in quanto non conformi ai principi e alle prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione, ai valori etici ed alle regole comportamentali sanciti nel Codice Etico di RAFFAELLO e alle procedure interne della Società, di cui si abbia conoscenza in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative o in ragione del rapporto di lavoro/collaborazione (cd "whistleblowing").

Le segnalazioni prese in considerazione sono soltanto quelle che riguardano fatti riscontrati direttamente dal segnalante e non basati su voci correnti.

Le segnalazioni devono essere:

- a) circostanziate e fondate su elementi precisi e concordanti;
- b) riguardare fatti riscontrabili e conosciuti direttamente da chi segnala;
- c) contenere tutte le informazioni necessarie per individuare in modo inequivocabile gli autori della condotta illecita. Il segnalante deve, quindi, fornire tutti gli elementi utili a consentire di procedere alle opportune verifiche ed accertamenti a riscontro dei fatti oggetto di segnalazione.

Sebbene siano preferibili le segnalazioni trasmesse in forma non anonima, sono ammesse anche le segnalazioni anonime e cioè prive di elementi che consentano di identificarne l'autore, purché siano adeguatamente dettagliate e circostanziate ed in grado di far emergere situazioni e fatti determinati. Esse sono prese in considerazione solo qualora non appaiano prima facie irrilevanti, destituite di fondamento o

di contenuto palesemente diffamatorio.

Sia per i flussi informativi che per le segnalazioni è istituito un canale di comunicazione diretto con l'Organismo di Vigilanza, consistente in un indirizzo di posta elettronica dedicato: odv@raffaellogroup.com

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli, e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, assicurandogli la necessaria riservatezza, che il presunto autore della violazione, dando inoltre luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione. Nel caso in cui a seguito degli accertamenti venga accertata la violazione, l'OdV deve informare immediatamente il titolare del potere disciplinare, che darà corso al procedimento disciplinare di sua competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni.

L'identità del segnalante viene protetta sia in fase di acquisizione della segnalazione che in ogni contesto successivo alla stessa, ad eccezione dei casi in cui si configuri una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 c.c., nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non sia opponibile per legge (come ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

Tutti flussi informativi e le segnalazioni raccolte sono archiviate e custodite dall'Organismo di Vigilanza in una apposita banca dati di natura informatica e/o cartacea, gestita e protetta nel rispetto della normativa vigente.

3.7 L'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 1, del D.Lgs. 231/2001 prevede che la funzione di vigilare e di curare l'aggiornamento del Modello sia affidata ad un Organismo di Vigilanza interno all'ente che, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, eserciti in via continuativa i compiti ad esso rimessi.

3.7.1 L'individuazione e la nomina dell'Organismo di Vigilanza

Conformemente alle migliori pratiche di riferimento ed al fine di esercitare adeguatamente le funzioni ad esso attribuite, l'Organismo di Vigilanza nel suo complesso si caratterizza per i seguenti requisiti:

- **autonomia:** la posizione gerarchica dell'organo, in staff al Consiglio di Amministrazione della Società, ne garantisce l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o condizionamento, essendo dotato di piena autonomia decisionale, dei poteri e mezzi necessari all'adempimento delle proprie responsabilità e non potendo essere sindacate le decisioni da esso assunte nell'esercizio delle proprie funzioni;
- **indipendenza:** non sono attribuiti all'organo responsabilità la cui titolarità e/o il cui esercizio minerebbero l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul funzionamento e sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari;
- **professionalità:** l'organo possiede al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere;
- **continuità d'azione:** la continua ed efficace attuazione del Modello ed osservanza delle relative previsioni, richiede che l'Organismo di Vigilanza operi senza soluzione di continuità. Attraverso i componenti interni l'Organismo di Vigilanza è posto nelle condizioni di operare costantemente, rappresentando un riferimento sempre presente per tutto il personale della Società.

In tale quadro ed in relazione alle dimensioni e caratteristiche organizzative della Società, nonché in particolare in funzione dello specifico profilo di rischio rilevato e descritto sopra, l'Organismo di Vigilanza configurato è composto da 1 componente, esterno alla Società, in possesso dei requisiti sopradescritti ed avente pluriennale esperienza come revisore contabile, consulente nell'implementazione di Modelli Organizzativi 231 e membro di OdV.

Oltre alle esperienze e conoscenze professionali necessarie ai fini dell'efficace attività dell'Organismo, il professionista incaricato possiede le qualità personali tali da renderlo idoneo a svolgere il compito affidatogli. In tal senso, a seguito della nomina il componente dell'Organismo di Vigilanza dichiara di:

- rivestire personalmente i requisiti di onorabilità e moralità;
- non intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche non di lavoro dipendente con la Società, con le sue controllate, con gli amministratori esecutivi, con l'azionista o gruppo di azionisti che controllano la Società, di rilevanza tale da condizionarne l'autonomia di giudizio, valutata anche in relazione alla condizione patrimoniale soggettiva della persona fisica in questione;
- non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte;
- non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- non essere stati condannati ovvero non aver concordato l'applicazione della pena e neppure indagati o imputati in procedimenti penali per reati non colposi o che comunque incidano significativamente sulla sua moralità professionale o in ogni caso per aver commesso uno dei reati presupposto di cui al Decreto
- non essere sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui al punto precedente pur anche in attesa di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento.

L'Organismo di Vigilanza della Società è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione, mediante delibera del 10 giugno 2020.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza cessano il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca. I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati in caso di inadempienze reiterate ai compiti, o inattività ingiustificata o qualora subentri, dopo la nomina, qualsiasi delle cause di ineleggibilità di cui sopra di cui il componente stesso dovrà dare immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione. La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con immediata segnalazione al Collegio Sindacale. In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca del componente dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, al fine di prendere senza indugio le decisioni del caso.

3.7.2 Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere i seguenti compiti:

- proporre gli adattamenti e aggiornamenti del Modello a seguito di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società, modifiche al quadro normativo di riferimento, nonché per dare seguito ad anomalie o violazioni accertate delle prescrizioni del Modello stesso;
- vigilare e controllare l'osservanza e l'efficace attuazione del Modello da parte dei Destinatari, verificando, a titolo di esempio, l'effettiva adozione e la corretta applicazione dei protocolli di controllo, la predisposizione e la regolare tenuta della documentazione prevista nei protocolli stessi, nonché nel complesso l'efficienza e la funzionalità delle misure e delle cautele adottate nel Modello rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01;
- riportare il piano delle proprie attività, i relativi risultati e ogni altra informazione prevista dal Modello agli altri organi societari della Società;

- gestire e dare seguito al flusso informativo ricevuto;
- assicurare e monitorare le iniziative di formazione e informazione per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello da parte dei Destinatari.

3.7.3 I poteri dell'Organismo di Vigilanza

Per adempiere alle proprie responsabilità l'Organismo di Vigilanza è dotato dei seguenti poteri:

- auto-regolamentare il proprio funzionamento, definendo le modalità di convocazione, di svolgimento delle riunioni, di deliberazione e verbalizzazione, etc., incluse le modalità organizzative e di metodo ad indirizzo delle proprie attività;
- accedere liberamente e senza condizionamenti presso tutte le funzioni della Società – senza necessità di alcun consenso preventivo – al fine di ottenere ogni informazione, documento o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- disporre, in accordo con le policy aziendali, di un proprio *budget* al fine di soddisfare ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti;
- se ritenuto necessario, si avvale – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio delle altre strutture della Società;
- qualora siano necessarie competenze specifiche per adempiere ai propri compiti, si avvale della collaborazione di particolari professionalità reperite all'esterno della Società, utilizzando allo scopo il proprio *budget*. In questi casi, i soggetti esterni operano come consulenti tecnici sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza;
- una volta esperite le opportune indagini ed accertamenti e sentito l'autore della violazione, segnalare l'evento secondo la disciplina prevista nel Sistema Disciplinare adottato ai sensi del Decreto, fermo restando che l'iter di formale contestazione e l'irrogazione della sanzione è espletato a cura della Funzione Competente.

3.7.4 Reporting nei confronti degli organi societari

Al fine di migliorare la capacità preventiva del Modello, è necessario che l'Organismo di Vigilanza si relazioni costantemente con il Consiglio di Amministrazione e con il Collegio Sindacale. Il riporto a tali organi sociali, competenti a convocare l'Assemblea, costituisce anche la miglior garanzia del controllo ultimo sull'operato degli amministratori, affidato – per previsione legislativa e statutaria – al socio. In particolare, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale:

- immediatamente, in merito alle violazioni accertate del Modello adottato, nei casi in cui tali violazioni possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- periodicamente, trasmettendo il piano delle attività e la relazione periodica sui risultati delle attività eseguite;
- quando necessario, in merito agli aggiornamenti ed adeguamenti del Modello adottato.

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale per riferire in merito al funzionamento del Modello o in merito a situazioni specifiche relative alle previsioni del Modello.

3.8 Il processo di verifica dell'efficace attuazione del Modello

Tra i requisiti espressi di un Modello discendenti dal D.Lgs. 231/2001, vi è l'efficace attuazione dello stesso Modello; non è, infatti, sufficiente l'astratta idoneità del Modello adottato a prevenire i reati presupposto della responsabilità dell'ente, ma occorre anche assicurare l'effettiva ed efficace attuazione da parte dei

Destinatari. Al riguardo, l'articolo 7, comma 4 del D.Lgs. 231/2001 è esplicito precisando che l'efficace attuazione del modello richiede a sua volta: "...una verifica periodica ..." del Modello.

Si tratta di un processo di cui è responsabile l'Organismo di Vigilanza che mira in questo modo ad assicurare l'effettivo esercizio ed efficacia delle previsioni del Modello. Si precisa che il processo di verifica, oltre a consentire di raccogliere e ordinare i riscontri oggettivi del concreto funzionamento del Modello, nonché delle criticità e delle eventuali violazioni occorse, ha l'obiettivo continuo di:

- formare i responsabili dei controlli interni ossia coloro che sono chiamati a svolgere uno o più protocolli di controllo o a riportare un flusso informativo in favore dell'OdV stesso;
- attivare il processo di aggiornamento e integrazione del Modello, migliorandone l'adeguatezza e l'efficacia complessiva, rilevando anomalie nel comportamento dei controlli attesi, violazioni o opportunità di miglioramento delle prescrizioni e dei principi del Modello.
- attivare il procedimento sanzionatorio a carico di coloro che si sono resi responsabili di una o più infrazioni riscontrate in occasione delle verifiche.

È responsabilità dell'OdV definire modalità e strumenti con cui governare il processo di verifica dell'efficace attuazione del Modello.

3.9 Il Processo di Formazione e Informazione

La formazione dei Destinatari del Modello costituisce una componente essenziale del programma di conformità ai requisiti di cui al D.Lgs. 231/2001, in quanto presupposto fondamentale per assicurare l'efficace attuazione del Modello (articolo 7, comma 4 del D.Lgs. 231/2001) e delle misure preventive in esso previste.

Il processo di informazione e formazione è supervisionato e coordinato dall'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le Risorse Umane e con i responsabili delle Direzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello. L'informazione e la formazione è periodica e diretta alla generalità dei Destinatari. Essa è differenziata nei contenuti e nelle modalità in funzione della qualifica dei Destinatari e del livello di rischio delle attività di cui sono responsabili e/o a cui partecipano.

Nei confronti dei Destinatari Esterni è curata l'informativa sul Modello e Codice Etico, strumentale all'integrazione contrattuale o all'inserimento di apposita/e clausola/e di limitazione della responsabilità della Società e di risoluzione unilaterale per le ipotesi di comportamenti contrari al presente Modello e/o al Codice Etico da parte dei Destinatari Esterni.

È responsabilità dell'OdV definire modalità e strumenti per monitorare le attività di formazione e informazione nei confronti dei Destinatari.

3.10 Il Processo di Aggiornamento e Miglioramento

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello costituiscono per espressa previsione legislativa una responsabilità del Consiglio di Amministrazione. Ne deriva che il potere di adottare eventuali aggiornamenti del Modello compete, dunque, al Consiglio di Amministrazione, che lo eserciterà mediante delibera con le modalità previste per la sua adozione.

Il Consiglio di Amministrazione cura, pertanto, l'aggiornamento (integrazione e/o modifica) nel tempo del Modello, garantendone l'adeguatezza e l'idoneità, valutate rispetto alla funzione preventiva di commissione dei reati indicati dal D. Lgs. 231/2001. A supporto del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza, propone gli adattamenti e aggiornamenti del Modello che ritiene necessari a seguito di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società, modifiche al quadro normativo di riferimento, nonché per dare seguito a criticità, anomalie o violazioni accertate delle prescrizioni del Modello stesso.

Nello svolgimento di tale processo la Società ha nel tempo aggiornato il proprio Modello, nonché i suoi strumenti operativi di supporto sempre a disposizione dell'Organismo di Vigilanza della Società.

3.11 Il Sistema Disciplinare

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. e), e dell'art. 7, co. 4, lett. b) del Decreto, i modelli di organizzazione, gestione e controllo possono ritenersi efficacemente attuati solo se prevedono un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in essi indicate. L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'avvio o dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto il Modello e il Codice Etico costituiscono regole vincolanti per i Destinatari, la violazione delle quali potrà essere sanzionata indipendentemente dall'effettiva realizzazione di un reato o dalla punibilità dello stesso.

Le regole di condotta imposte dal Modello sono, infatti, assunte dalla Società in piena autonomia, al fine del miglior rispetto del precetto normativo che sulla Società stessa incombe.

3.11.1 Definizione e limiti della responsabilità disciplinare

Il presente paragrafo del Modello identifica e descrive, anche mediante rinvio ad altre fonti, sistemi e/o discipline, le infrazioni rilevanti del Modello, le corrispondenti sanzioni disciplinari irrogabili e la procedura diretta alla relativa contestazione.

La Società, consapevole della necessità di rispettare le norme di legge e le disposizioni pattizie vigenti in materia, assicura che le sanzioni irrogabili ai sensi del presente sistema disciplinare sono conformi a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale del lavoro applicabile al settore; assicura altresì che l'iter procedurale per la contestazione dell'illecito e per l'irrogazione della relativa sanzione è in linea con quanto disposto dall'art 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. "Statuto dei lavoratori").

Per i Destinatari che sono legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente (amministratori e, in generale, i soggetti terzi) le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono avvenire nel rispetto della legge e delle relative condizioni contrattuali.

3.11.2 Destinatari del sistema disciplinare e loro doveri

I destinatari del presente sistema disciplinare corrispondono ai Destinatari del Modello stesso.

I Destinatari hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta a tutti i principi e misure definite nel Modello.

Ogni eventuale violazione dei suddetti principi e misure (di seguito indicate come "**Infrazioni**"), rappresenta, se accertata:

- nel caso di dipendenti e dirigenti, un inadempimento contrattuale in relazione alle obbligazioni che derivano dal rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2104 c.c. e dell'art. 2106 c.c.;
- nel caso di amministratori, l'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto societario ai sensi dell'art. 2392 c.c.;
- nel caso di soggetti esterni, in forza di apposita clausola contrattuale, costituisce grave inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 1455 c.c., e legittima la Società a risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui nel seguito tiene dunque conto delle particolarità derivanti dallo status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

A titolo esemplificativo, costituiscono Infrazioni i seguenti comportamenti:

- la violazione, anche con condotte omissive e in eventuale concorso con altri, dei principi e delle misure previste dal presente Modello o stabilite per la sua attuazione;

- la redazione, eventualmente in concorso con altri, di documentazione non veritiera;
- l'agevolazione, mediante condotta omissiva, della redazione da parte di altri, di documentazione non veritiera;
- la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione inerente le procedure per sottrarsi al sistema dei controlli previsto dal Modello;
- l'ostacolo alla attività di vigilanza dell'Organismo di Vigilanza o dei soggetti dei quali lo stesso si avvale;
- l'impedimento all'accesso alle informazioni e alla documentazione richiesta dai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni;
- la realizzazione di qualsiasi altra condotta idonea a eludere il sistema di controllo previsto dal Modello;
- l'omessa segnalazione all'Organismo di Vigilanza delle violazioni rilevate.

3.11.3 Principi generali relativi alle sanzioni

Il sistema si ispira ai principi di trasparenza e di equità dei processi di indagine per accertare la violazione e garantisce il diritto di difesa dei soggetti indagati e la tempestività e puntualità di applicazione delle sanzioni. Le sanzioni irrogate a fronte delle Infrazioni devono, in ogni caso, rispettare il principio di gradualità e di proporzionalità delle medesime sanzioni rispetto alla gravità delle violazioni commesse.

La determinazione della tipologia, così come dell'entità della sanzione irrogata a seguito della commissione di Infrazioni, ivi compresi illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, deve essere improntata alla valutazione di quanto segue:

- l'intenzionalità del comportamento da cui è scaturito la violazione;
- la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia dimostrate dall'autore in sede di commissione della violazione, specie in riferimento alla effettiva possibilità di prevedere l'evento;
- la rilevanza ed eventuali conseguenze della violazione o dell'illecito;
- la posizione del Destinatario all'interno dell'organizzazione dell'ente specie in considerazione delle responsabilità connesse alla sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti che possano essere rilevate in relazione al comportamento tenuto dal Destinatario; tra le circostanze aggravanti, a titolo esemplificativo, sono considerati le precedenti sanzioni disciplinari a carico dello stesso Destinatario nei due anni precedenti la violazione o l'illecito;
- il concorso di più Destinatari, in accordo tra loro, nella commissione della violazione o dell'illecito.

Le sanzioni e il relativo iter di contestazione dell'Infrazione si differenziano in relazione alla diversa categoria di Destinatario. L'Organismo di Vigilanza può partecipare attivamente al procedimento di accertamento delle Infrazioni, mentre l'irrogazione delle sanzioni disciplinari spetterà alla direzione competente della Società.

Il dovere di segnalazione grava su tutti i Destinatari del presente Modello. Conseguentemente, ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza che dovrà valutare la sussistenza della violazione stessa.

Valutata la violazione, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente il titolare del potere disciplinare, che darà corso al procedimento disciplinare di sua competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni. L'Organismo di Vigilanza richiede e riceve aggiornamenti sulle principali

evoluzioni di tali procedimenti disciplinari nonché notizia di ogni provvedimento di sanzione e/o archiviazione.

3.11.4 Sanzioni nei confronti di operai, impiegati e quadri

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di operai, impiegati e quadri, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare interno e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL di riferimento, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili. Il Modello fa riferimento alle sanzioni e alle categorie di fatti sanzionabili previsti dall'apparato sanzionatorio esistente nell'ambito del CCNL, al fine di ricondurre le eventuali violazioni al Modello nelle fattispecie già previste dalle predette disposizioni.

3.11.5 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

Alla data di stesura del presente modello non sono presenti presso la Raffaello Libri S.p.a. figure aziendali con carica di "dirigente".

Qualora, in futuro, tali figure dovessero essere introdotte in azienda, nel caso queste dovessero incorrere nella violazione delle procedure interne e delle prescrizioni previste dal presente Modello, si provvederebbe ad applicare nei confronti dei responsabili la misura ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dal Codice Civile e dallo Statuto dei Lavoratori.

Quale sanzione specifica, l'Organismo di Vigilanza potrà proporre anche la sospensione delle procure eventualmente conferite al dirigente stesso.

3.11.6 Misure nei confronti dei soggetti apicali

In caso di violazioni da parte degli Amministratori, è il Collegio Sindacale della Società che provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

I comportamenti che non costituiscono una violazione del Modello restano disciplinati dalla normativa in vigore e dalle procedure correnti senza il coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza.

3.11.7 Misure nei confronti dei collaboratori esterni e controparti contrattuali

Ogni comportamento adottato dai collaboratori esterni (consulenti, lavoratori a progetto, collaboratori coordinati continuativi, etc.) o dalle controparti contrattuali, inclusi tra i Destinatari del Modello, che risulti in contrasto con le prescrizioni del Codice Etico, nonché dei principi contenuti nel Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza, in coordinamento con l'ufficio di riferimento, verifica che siano adottate ed attuate procedure specifiche per trasmettere ai collaboratori esterni ed alle controparti contrattuali, inclusi tra i Destinatari del Modello, i principi e le linee di condotta contenute nel presente Modello nonché quelli del Codice Etico. L'OdV, inoltre, si assicura che essi vengano informati delle conseguenze che possono derivare dalla violazione degli stessi.

4 SEZIONE QUARTA - PARTI SPECIALI E ALLEGATI

Finalità e contenuti delle parti speciali e degli allegati

- 4.1 PARTE SPECIALE PRIMA - Reati Presupposto (art. 24 D.Lgs 231/2001):
Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico; Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico**
- 4.2 PARTE SPECIALE SECONDA - Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (art. 25 D.lgs. 231/2001)**
- 4.3 PARTE SPECIALE TERZA - Reati-presupposto: Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis D.lgs. 231/2001)**
- 4.4 PARTE SPECIALE QUARTA - Reati societari (art. 25 ter D.Lgs 231/2001)**
- 4.5 PARTE SPECIALE QUINTA - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies D.lgs. n. 231/2001, introdotto dalla legge 123/2007 e richiamato nel D.lgs. 9 aprile 2008 n.81)**
- 4.6 PARTE SPECIALE SESTA - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies D.lgs. n. 231/2001)**
- 4.7 PARTE SPECIALE SETTIMA - Reati Ambientali (art. 25-undecies D.lgs. n. 231/2001)**
- 4.8 PARTE SPECIALE OTTAVA - Reati di Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs. n. 231/2001)**
- 4.9 PARTE SPECIALE NONA - Reati Tributari (art. 25-quinquiesdecies D.lgs. n. 231/2001)**

ALLEGATI

- **CODICE ETICO**
- **ATTIVITÀ DI AUDIT E GOVERNANCE (Analisi dei processi e valutazione dei sistemi di controllo)**